



UPI-PUGLIA

STATUTO UPI PUGLIA

(TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPROVATE DALL'ASSEMBLEA GENERALE
CON DELIBERAZIONE N.7 DEL 25/11/2013)

ART. 1 - ISTITUZIONE

È istituita dal 1954 l'Unione Regionale delle Province Pugliesi, associazione non riconosciuta di diritto privato, senza scopo di lucro che assume la denominazione di "UPI Puglia".

ART. 2 - SOCI

Sono soci dell'Unione le Province della Puglia che liberamente vi aderiscono. Le Province pertanto assumono i diritti e gli obblighi di associate agli effetti del presente Statuto.

Con i medesimi diritti e obblighi possono aderire all'Unione, gli enti pubblici autonomi - di qualsiasi ordine e grado - che svolgono funzioni amministrative intercomunali e/o di area vasta.

ART. 3 - SEDE

L'Unione ha sede legale nel capoluogo della Regione, nel Palazzo della Provincia, in Bari, sino a quando non disporrà di una propria sede distinta. Presso la Provincia del Presidente dell'Unione funzionerà una sede operativa per le esigenze connesse alle funzioni presidenziali di coordinamento.

All'Unione si applicano le previsioni di cui agli artt. 270, 271 e 272 del D.Lgs. n.267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

ART. 4 - FINALITÀ

L'Unione promuove e potenzia, nel rispetto dell'autonomia degli associati e dei rispettivi Statuti, l'attività delle Amministrazioni sulla base dei principi indicati nell'ordinamento dell'Unione Europea, nella Costituzione e nelle leggi statali e regionali inerenti il sistema degli Enti Locali, assicurando il coordinamento delle attività degli associati stessi.

L'Unione si propone le seguenti finalità:

- a) Rappresentare gli interessi collettivi delle popolazioni e dei territori degli associati nei confronti dell'Unione Europea, del Parlamento nazionale, del Governo, della Regione e di ogni altra istituzione locale;
- b) Svolgere opera di coordinamento delle iniziative per programmi e piani di sviluppo sociale ed economico di ambito interprovinciale e di area vasta, di valorizzazione del territorio e tutela ambientale nonché di assistenza e di consulenza amministrativa a favore degli Associati;
- c) Valorizzare la posizione e la funzione degli Associati nell'ordinamento democratico dello Stato nel quadro di sviluppo del sistema delle autonomie locali perseguendo il decentramento nel rispetto dei principi di solidarietà, sussidiarietà e pari dignità degli enti locali sulla base dei principi indicati dalla Costituzione e dalle norme ordinarie;
- d) Formulare proposte sui problemi istituzionali, politico-amministrativi, economici, sociali e culturali insistenti nella regione;
- e) Prevedere la partecipazione ad attività progettuali, scambi di esperienze e rapporti sistematici con altre realtà nazionali ed internazionali, in particolare europee, per favorire la diffusione di innovazioni nell'ambito di politiche rivolte allo sviluppo sociale, economico e alla solidarietà fra i popoli;
- f) Promuovere iniziative tra gli associati e gli Organi statali, regionali, sub-regionali e locali, la società civile, le Associazioni di categoria, Associazioni sindacali e sociali su tutte le problematiche di carattere territoriale, di rilievo regionale e nazionale;
- g) Promuovere e partecipare ai coordinamenti ed attività con altre Unioni regionali e con l'UPI nazionale per contribuire alla crescita di un'organizzazione federale fondata sulle realtà regionali e ad un tempo unitaria;



UPI - PUGLIA

Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Unione predispone strumenti adeguati di comunicazione interna ed esterna e prevede momenti formativi ed informativi. Organizza e partecipa a convegni e dibattiti, pubblica studi, atti e ricerche in proprio o in collaborazione con altri enti, organismi ed associazioni.

ART. 5 - ORGANI

Sono Organi dell'UPI Puglia:

1. L'Assemblea Generale;
2. Il Comitato Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Vice Presidente;

ART. 6 - L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita:

- a) dai componenti del Comitato Direttivo;
- b) da due membri di ciascuna delle Amministrazioni associate, designati dai rispettivi organi esecutivi.

ART. 7 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale svolge le seguenti funzioni:
 - a) definisce le linee politico-programmatiche dell'Unione che il Comitato Direttivo enucleerà nei bilanci annuali;
 - b) approva lo Statuto e le modifiche allo Statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea;
 - c) nomina il revisore unico dei conti;
 - d) nomina fra i propri componenti i delegati all'Assemblea Generale dell'UPI;
 - e) discute i problemi e gli aspetti più rilevanti e significativi delle attività e delle azioni propositive degli associati;
 - f) propone al Comitato Direttivo iniziative ed orientamenti sui temi delle autonomie locali pugliesi;
 - g) esamina ogni altra questione che sia sottoposta ad essa dal Comitato Direttivo;
 - h) opera per la realizzazione degli scopi statutari e provvede a quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Unione;
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei componenti.
Per la validità della riunione è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. In seconda convocazione, per la validità della riunione, sarà sufficiente la presenza di almeno sette componenti.
3. In via straordinaria potrà riunirsi tutte le volte che il Presidente ne ravvisi la necessità oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti o due componenti del Comitato Direttivo.
4. La convocazione della sessione ordinaria, con il relativo elenco degli argomenti da trattarsi, dovrà essere comunicata agli interessati almeno 5 gg. prima della data fissata per l'adunanza. Tuttavia, nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Tutte le votazioni sono palesi, ad eccezione di quelle concernenti questioni di carattere personale, per le quali si procederà a votazione segreta.
6. I componenti dell'Assemblea, per la partecipazione alle riunioni, hanno diritto alla corresponsione di un gettone di presenza fissato in conformità con le norme che regolano la materia, mentre il rimborso delle spese di viaggio per detta partecipazione sarà a carico degli enti di appartenenza.
7. L'Assemblea Generale, nel caso di elezioni che interessino uno o più enti, provvede dopo il rinnovo delle Amministrazioni, alla surrogazione dei rappresentanti negli organi dell'Unione, in occasione della prima convocazione.
8. Nel caso in cui la natura dell'argomento lo richieda, il Presidente potrà disporre che alle predette riunioni, occorrendo, partecipino esperti dell'Unione e funzionari degli associati.
9. Allo scadere del mandato del Comitato Direttivo, l'Assemblea Generale è convocata dal Presidente in carica.



UPI - PUGLIA

ART. 8 - IL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è composto dai Presidenti degli organi di amministrazione degli enti associati della Puglia, con facoltà di delega.
2. Il Comitato Direttivo dura in carica per un intero ciclo amministrativo.
3. I componenti del Comitato Direttivo, per la partecipazione alle riunioni, hanno diritto alla corresponsione di un gettone di presenza, con le stesse modalità previste per i componenti dell'Assemblea.

ART. 9 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo:
 - a) elegge, dopo il rinnovo delle amministrazioni degli Enti associati, il Presidente ed il Vice Presidente;
 - b) approva il consuntivo della gestione dell'anno precedente e il preventivo per l'anno in corso, con l'unita nota programmatica. Approva, altresì, le variazioni al preventivo.
 - c) stabilisce la data di convocazione dell'Assemblea Generale;
 - d) formula le proposte da iscrivere all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea Generale;
 - e) esegue le deliberazioni dell'Assemblea Generale, curandone l'attuazione degli indirizzi politici e programmatici ed adottando, a tal fine, tutti i provvedimenti necessari che non siano riservati ad altri Organi;
 - f) fissa la misura del contributo associativo con le modalità previste dall'art.15;
 - g) delibera la partecipazione ad Enti pubblici e/o privati quali società di capitali, consorzi, associazioni o comitati;
 - h) conferisce l'incarico al Direttore Generale dell'Unione;
 - i) conferisce l'incarico al Ragioniere Economo;
 - j) provvede alle nomine di competenza dell'Unione;
 - k) promuove studi e proposte, nonché ogni altra iniziativa atta al perseguimento dei fini dell'Unione;
 - l) approva il Regolamento di contabilità;
 - m) approva il Regolamento di organizzazione interna, strumentale e funzionale alle attività

dell'Unione e può costituire unità operative a termine, per la realizzazione di progetti ai quali partecipa l'Unione;

2. Il Comitato Direttivo si riunisce periodicamente per iniziativa del Presidente o su richiesta di un quinto dei suoi componenti. La convocazione scritta, con il relativo elenco degli argomenti da trattarsi, dovrà essere comunicata almeno 5 gg. prima della data fissata. Nei casi d'urgenza dovrà essere comunicata almeno 24 ore prima.
3. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti e le stesse sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Comitato Direttivo fra i propri membri.
2. Egli rappresenta tutti le Amministrazioni Associate e ne è il legale rappresentante, convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Comitato Direttivo.
3. Adotta i provvedimenti necessari per attuare le decisioni degli Organi.
4. Dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato Direttivo e compie ogni altra attività necessaria ad assicurare il funzionamento dell'Ente.
5. Adotta, nei casi d'urgenza, proprie determinazioni da sottoporre alla ratifica del Comitato Direttivo nella prima seduta utile.
6. Firma gli atti, la corrispondenza ed i documenti di liquidazione delle spese, nonché gli atti previsti dal Regolamento di contabilità, qualora tale attività non sia stata dallo stesso espressamente delegata al Direttore Generale.
7. Nomina con proprio atto, scegliendolo/i *intuitu personae*, l'addetto/i alle relazioni esterne ed alla comunicazione istituzionale dell'Unione.
8. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente dell'Unione.

ART. 11 - IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è nominato dal Comitato Direttivo.
2. Esercita le funzioni del Presidente nel caso in cui quest'ultimo per impedimento temporaneo ritenga opportuno delegare le stesse.



UPI - PUGLIA

3. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, assume le relative funzioni il componente del Comitato Direttivo più anziano d'età.

ART. 12 – IL DIRETTORE GENERALE

1. È nominato dal Comitato Direttivo.
2. Assiste sul piano tecnico l'Assemblea, il Comitato Direttivo e il Presidente.
3. Ha compiti di direzione riguardo alla gestione dell'organizzazione interna e dei servizi agli associati, assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, facendosi coadiuvare dal personale necessario, sottoscrivendo i verbali dei lavori dei vari organi insieme al Presidente.
4. Dirige il personale e la struttura tecnica individuata dal Comitato Direttivo a supporto dell'attività dell'Unione.
5. Compie ogni altra funzione relativa agli adempimenti amministrativi e burocratici, incluse le funzioni ad esso delegate dal Presidente.
6. L'incarico è revocabile dal Comitato Direttivo *ad nutum* in qualsiasi momento.

ART. 13 - IL REVISORE UNICO DEI CONTI

1. L'Assemblea Generale dell'Unione nomina il Revisore Unico dei Conti tra gli iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Contabili. Cessa dal proprio ufficio con l'approvazione da parte del Comitato Direttivo del preventivo dell'ultimo esercizio.
2. Il Revisore Unico dura in carica per tre esercizi consecutivi e può essere rinominato.
3. Il Revisore Unico è incaricato di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e la corretta rilevazione dalle stesse, dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria. È tenuto ad esprimere il proprio parere, con un'apposita relazione scritta, sul consuntivo dell'anno precedente e il preventivo dell'anno in corso, all'atto dell'approvazione dei due documenti contabili da parte del Comitato Direttivo, nonché sulle variazioni al preventivo di spesa.

4. Il Revisore Unico annota l'attività di controllo in un apposito libro conservato presso la Sede dell'Unione e risponde della veridicità delle attestazioni, adempiendo ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Deve, inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del loro ufficio.

ART. 14 – L'ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario dell'Unione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 28 febbraio deve essere approvato dal Comitato Direttivo, sulla base di una proposta del Ragioniere Economo dell'Unione, il consuntivo della gestione dell'anno precedente e il preventivo per l'anno in corso con l'unito programma d'interventi. Nel corso della medesima seduta viene acquisito il parere del Revisore Unico redatto in forma scritta. Stessa procedura va seguita per le variazioni al preventivo.
3. Il Regolamento di contabilità è approvato dal Comitato Direttivo, su proposta del Ragioniere Economo, d'intesa con il Direttore Generale.
4. Le entrate ordinarie dell'Unione derivano dalle quote annuali fissate a carico di ogni singolo Associato dal Comitato Direttivo.

ART. 15 - CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI

1. Alle spese per il normale funzionamento, di rappresentanza e per il conseguimento dei fini dell'Unione, si provvederà col contributo degli Associati che viene fissato dal Comitato Direttivo, sulla base di quote *pro-capite*, con riferimento alla popolazione risultante dall'ultimo censimento.
2. Alle iniziative straordinarie proposte dal Comitato Direttivo potrà farsi fronte anche con contributi straordinari da parte degli enti associati.

ART. 16 - DURATA DELLE CARICHE

1. Tutti gli organi dell'Unione durano in carica per un intero ciclo amministrativo.



UPI - PUGLIA

2. I componenti degli organi collegiali dell'Unione durano in carica per i rispettivi mandati nelle singole Amministrazioni.
3. Sono confermabili e decadono dalle cariche con la perdita della condizione che ne aveva consentito l'elezione negli organi stessi.
4. Nel caso di sospensione di un rappresentante delle Amministrazioni associate, è previsto l'istituto della supplenza per l'esercizio della funzione da quest'ultimo svolta. Per tale supplenza è competente l'organo esecutivo dell'Amministrazione interessata. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. La cessazione dalle funzioni di Consigliere, Assessore e Presidente dell'Amministrazione associata, comporta automaticamente la decadenza dalla carica di componente negli organi dell'Unione fatta eccezione per il Presidente che rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

ART. 17 - MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglimento O CESSAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per l'approvazione e le modifiche statutarie è competente l'Assemblea Generale.
2. Per l'esame e conseguenti deliberazioni relative a modifiche statutarie, l'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione, con ordine del giorno scritto, con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti. Nella successiva convocazione, l'Assemblea Generale è valida con la presenza di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni relative dovranno essere approvate dall'Assemblea Generale a maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea Generale, convocata nelle forme di cui al comma 2, può deliberare l'eventuale scioglimento o cessazione per qualunque causa dell'Unione, con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
5. Contestualmente, con separato atto, l'Assemblea Generale dovrà demandare al Comitato Direttivo il compito di nominare un liquidatore scelto tra i funzionari appartenenti ad una delle Amministrazioni associate, con il compito - oltre a quelli che potrà impartire lo stesso Comitato - di portare a compimento

- attività rivenienti da contratti o convenzioni in essere con istituzioni comunitarie, nazionali o regionali; di provvedere al saldo delle passività e a devolvere il patrimonio dell'Unione ad organismi che perseguono finalità simili.
6. Conclusa la fase della liquidazione, il predetto funzionario comunicherà a tutti gli Associati che l'Unione ha cessato le sue attività.

ART. 18 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

ART. 19 - NORMA TRANSITORIA

Le modifiche statutarie, come operate, rispetto agli istituti originari disciplinati dalla deliberazione n. 8 del 26 ottobre 2009 dell'Assemblea Generale, entrano in vigore contestualmente alla loro approvazione.

I rappresentanti delle Amministrazioni associate che allo stato rivestono ruoli e compiti negli organi dell'Unione, riconfermati pur se modificati nella loro composizione, restano in carica sino allo scadere delle rispettive Assemblee elettive.

L'Assemblea, nella stessa seduta, con atto separato, procede alla nomina del Revisore Unico dei Conti, organo di nuova istituzione che sostituisce quello incompatibile con le modifiche statutarie come approvate.

Saranno ammesse nuove adesioni all'Unione dalla data di ricostruzione degli organi statutari.